



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
I SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Il Giudice dell'esecuzione,

vista la bozza del progetto di distribuzione depositata dal delegato alla vendita in data 25.2.2020;

visto l'art. 591 bis c.p.c. a tenore del quale *“il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. [...]”*;

letto l'art. 596 c.p.c.;

letto altresì l'art. 598 c.p.c., ai sensi del quale *“se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512”*;

rilevato che, con la delibera dell'11 ottobre 2017, il CSM ha approvato le *“linee guida in materia di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari”*, con le quali ha invitato gli uffici giudiziari a ricorrere, in luogo dei depositi giudiziari su libretti postali, ai conti correnti, i quali consentono una maggiore efficienza sul piano della gestione;

ritenuto di delegare al professionista l'approvazione del progetto di distribuzione;

ad integrazione della delega già conferita al professionista delegato alla vendita,

visti gli artt. 591 bis, 596 e 598 c.p.c.

DISPONE



che il professionista provveda:

- a fissare la comparizione delle parti avanti a sé e nel proprio ufficio e a notificare il provvedimento in cui fissa la comparizione delle parti avanti a sé ai creditori, anche via PEC, e al debitore nelle forme di cui all'art. 492 c.p.c. ove lo stesso non abbia precedentemente eletto domicilio;
- a dare atto dell'approvazione del progetto di distribuzione se all'esito della comparizione di cui al punto precedente non sorgono contestazioni tra le parti;
- nel caso in cui sorgano controversie ex art. 512 c.p.c., a trasmettere il fascicolo a questo Giudice che provvederà a fissare udienza; a detta udienza il professionista delegato dovrà comparire personalmente depositando una breve relazione riassuntiva sulle ragioni delle contestazioni;
- a rimettere gli atti al G.E. una volta approvato il progetto di distribuzione.

Il professionista delegato dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegate.

Si comunichi alle parti ed al delegato.

Cagliari, 26/02/2020

Il Giudice
dott.ssa Flaminia Ielo

